

COMUNE DI PIETRAPORZIO

STATUTO



**Deliberato dal Consiglio Comunale
con atto numero 31 nella seduta del 20 Novembre 2009**

SOMMARIO

Titolo I - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI	3
Capo I - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE	3
Art. 1 - Denominazione e natura giuridica	3
Art. 2 - Autonomia statutaria.....	3
Art. 3 - Territorio	3
Art. 4 - Sede	3
Art. 5 - Segni distintivi.....	4
Art. 6 - Albo pretorio informatico	4
Capo II - FINALITA' E COMPITI	4
Art. 7 - Finalità	4
Art. 8 - Collaboratori extracomunali	5
Art. 9 - Tutela della salute, assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone diversamente abili.....	5
Art. 10 - Tutela dei dati personali.....	5
Art. 11 - Tutela del patrimonio naturale ed ambientale	6
Art. 12 - Sviluppo sociale e programmazione	6
Art. 13 - Tutela patrimonio storico, etnico-culturale e linguistico.....	6
Art. 14 - Realizzazione della pari opportunità uomo-donna	7
Titolo II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE	7
Art. 15 - Gli organi comunali	7
Capo I - IL CONSIGLIO COMUNALE.....	8
Art. 16 - Competenze del Consiglio Comunale.....	8
Art. 17 - Consiglieri comunali - funzioni e poteri	8
Art. 18 - Gruppi consiliari	9
Art. 20 - Consigliere anziano	9
Art. 21 - Sedute e convocazioni.....	9
Art. 22 - Commissioni consiliari	10
Capo II - LA GIUNTA COMUNALE.....	10
Art. 23 - Nomina e prerogative.....	10
Art. 24 - Composizione	11
Art. 25 - Funzioni	11
Art. 26 - Funzionamento	11
Art. 27 - Mozione di sfiducia	12
Capo III - IL SINDACO	12
Art. 28 - Sindaco organo istituzionale	12
Art. 29 - Competenze del Sindaco quale capo dell'amministrazione comunale	12
Art. 30 - Deleghe del Sindaco.....	13
Art. 31 - Rappresentanza dell'Ente.....	13
Art. 32 - Surrogazione del Sindaco per le nomine	14
Art. 33 - Competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo.....	14
Art. 34 - Potere di ordinanza del Sindaco	14
Art. 35 - Vicesindaco	14
Art. 36 - Dimissioni del Sindaco.....	14
Titolo III - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI.....	15
Capo I - SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE.....	15
Art. 37 - Segretario comunale - nomina e funzioni.....	15
Art. 38 - Direttore generale - nomina e funzioni.....	15

Capo II - UFFICI	15
Art. 39 - Principi strutturali ed organizzativi	15
Art. 40 - Organizzazione degli uffici e del personale.....	15
Art. 41 - Regolamento degli uffici e dei servizi.....	16
Art. 42 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione	16
Art. 43 - Collaborazioni esterne	16
Art. 44 - Responsabilità disciplinare del personale - commissione di disciplina	17
Titolo IV - RESPONSABILITA'.....	17
Art. 45 - Responsabilità verso il Comune	17
Art. 46 - Responsabilità verso terzi.....	17
Art. 47 - Responsabilità dei contabili	17
Titolo V - FINANZA E CONTABILITA'	18
Art. 48 - Principi	18
Art. 49 - Contabilità comunale - bilancio preventivo.....	18
Art. 50 - Rendiconto della gestione.....	18
Art. 51 - Attività contrattuale	19
Art. 52 - Servizio di tesoreria	19
Titolo VI - LE FORME DI CONTROLLO	19
Art. 53 - Controlli interni.....	19
Art. 54 - Controllo di gestione	20
Art. 55 - Revisore dei conti	20
Titolo VII - ATTIVITA' FUNZIONALI.....	20
Capo I - LE FORME ASSOCIATIVE.....	20
Art. 56 - Organizzazione sovracomunale.....	20
Art. 57 - Principio di cooperazione.....	21
Art. 58 - Convenzioni	21
Art. 59 - Consorzi.....	21
Art. 60 - Accordi di programma.....	21
Art. 61 - Rapporti con la Comunità Montana	21
Capo II - GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	22
Art. 62 - Collaborazione dei cittadini e partecipazione al procedimento amministrativo	22
Art. 63 - Diritto di accesso e di informazione	23
Art. 64 - Valorizzazione delle forme associative operanti sul territorio.....	23
Art. 65 - Forme di consultazione della popolazione	23
Art. 66 - Istanze, petizioni e proposte	24
Art. 67 - Istanze e proposte	24
Art. 68 - Referendum	24
Art. 69 - Azione popolare.....	25
Titolo VIII - FUNZIONE NORMATIVA E NORME TRANSITORIE E FINALI	25
Capo I - STATUTO	25
Art. 70 - Statuto - modificazioni - abrogazione.....	25
Capo II - REGOLAMENTI.....	26
Art. 71 - Potere normativo regolamentare	26
Art. 72 - Norme transitorie e finali	26

Titolo I - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Capo I - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

Art. 1 - Denominazione e natura giuridica

1. Il Comune di Pietraporzio è Ente autonomo, nel contesto delle strutture politiche ed amministrative nelle quali è collocato e nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Il Comune, Ente locale di base, esercita funzioni proprie e attribuite o delegate per legge dallo Stato o dalla Regione.
3. Rappresenta la propria comunità alpina, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Art. 2 - Autonomia statutaria

1. L'autonomia statutaria è il presupposto primario per la realizzazione dell'autonomia comunale e si realizza nell'espletamento dell'autogoverno locale, nei limiti dei principi fissati dalla legge.
2. Il Comune, nell'esercizio della propria autonomia statutaria, si propone di emanare le norme fondamentali per il funzionamento della sua struttura organizzativa e delle proprie competenze.
3. Lo Statuto determina le attribuzioni degli organi amministrativi, i principi generali dell'ordinamento degli uffici e la strutturazione dei servizi, i principi di cooperazione ed associazione con gli altri Enti locali e le forme di collaborazione e partecipazione tra Comune e cittadini, singoli od associati, assicurando pubblicità e trasparenza all'attività comunale e recependo nei propri presupposti ideali il patrimonio di storia, civiltà e cultura che caratterizza le tradizioni e le antiche consuetudini locali.

Art. 3 - Territorio

1. Il Comune di Pietraporzio, è costituito dai territori e dalle popolazioni del Capoluogo e delle frazioni Pontebernardo, Castello e Murenz; confina con i Comuni di Argentera, Canosio, Sambuco, Vinadio e con il Comune di Saint Etienne de Tinée appartenente allo Stato francese, estendendosi per 54,51 chilometri quadrati.
2. L'intero territorio comunale è montano per la sua collocazione geografica e per le sue caratteristiche ambientali.
3. Eventuali modifiche della consistenza territoriale, in conseguenza dell'applicazione di norme statali e regionali, previa consultazione della popolazione locale, non comportano modificazioni statutarie, quando non prevedano una variazione superiore al 10% della superficie del territorio comunale.

Art. 4 - Sede

1. Il Comune e gli Organi comunali hanno sede legale nel capoluogo di Pietraporzio.
2. Le adunanze degli Organi elettivi collegiali si svolgono di norma nella sede comunale; per particolari esigenze il Consiglio Comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede, previa preventiva ed espressa informazione alla popolazione ed agli amministratori comunali della diversa sede prescelta.

Art. 5 - Segni distintivi

1. Il Comune negli atti, documenti e sigilli si identifica con la denominazione di Pietraporzio.
2. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso ed ufficialmente approvati con Decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre 1984.
3. La denominazione del Comune può essere modificata con legge regionale, ai sensi dell'Art. 133 della Costituzione.

Art. 6 - Albo pretorio informatico

1. È istituita nel sito web istituzionale del Comune di Pietraporzio, idonea sezione da destinare alla pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Le modalità di pubblicazione debbono garantire l'accessibilità degli atti a norma di legge.
2. Il Consiglio Comunale può individuare nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo pretorio", per la pubblicità-notizia degli atti ed avvisi pubblicati sul sito web istituzionale, nonché per altri avvisi alla popolazione.
3. Il Segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al comma 1, avvalendosi di un impiegato delegato e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Capo II - FINALITA' E COMPITI

Art. 7 - Finalità

1. Il Comune si avvale della propria autonomia per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.
2. Il Comune rappresenta e cura organicamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, culturale, sociale, economico, ricreativo e sportivo; svolge le funzioni ed i compiti, programmatici e funzionali, che gli sono demandati dalla legge, tenendo presenti le differenti realtà territoriali comunali e garantendo la partecipazione dei cittadini singoli o associati alla determinazione delle scelte politiche di indirizzo.
3. Il Comune riconosce le produzioni di pregio del proprio territorio in un marchio di promozione turistica e di identificazione dei prodotti e delle attività del territorio comunale, depositato e registrato presso la C.C.I.A.A. di Cuneo e disciplinato da apposito regolamento.
4. Il Comune riconosce il diritto all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico e che la gestione del servizio idrico è un servizio pubblico locale, privo di rilevanza economica, che deve garantire a tutti i cittadini l'accesso all'acqua.
5. Il Comune considera la pace bene supremo ed insostituibile ed in tal senso, in conformità ai principi costituzionali ed al diritto internazionale che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie tra le nazioni e le nazionalità, promuovono la cooperazione tra i popoli e riconoscono nella pace un diritto fondamentale delle persone, promuove nei rapporti coi cittadini e nelle proprie relazioni esterne la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative

culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che indirizzino l'azione comunale ad effettivi e durevoli ideali di pace e collaborazione.

Art. 8 - Collaboratori extracomunali

1. Il Comune si rende interprete, presso la Regione Piemonte, nell'esercizio dei suoi compiti di programmazione socio-economica e di pianificazione territoriale, delle specifiche esigenze e vocazioni della realtà geografica e sociale del proprio territorio.
2. Nell'ambito dei rispettivi problemi ed interessi, il Comune si impegna ad operare in forma coordinata con la Provincia relativamente alle funzioni ed ai compiti attribuiti a quest'ultima dall'ordinamento delle autonomie locali.
3. Il Comune partecipa alle iniziative degli Enti territoriali nei quali per legge é collocato, tenendo conto delle altre analoghe realtà confinanti e delle funzioni esercitate dalla Comunità Montana.
4. Il Comune si adopera per promuovere, con i Comuni contermini e con la Comunità Montana, forme di cooperazione finalizzate allo svolgimento e gestione in modo coordinato di funzioni e servizi.
5. Il Comune partecipa ed aderisce, altresì, ad iniziative che si propongono di valorizzare e promuoverne le particolarità etnico-linguistiche, le risorse naturali ed ambientali, le caratteristiche economico-sociali, sia a livello associativo-cooperativo che politico-amministrativo in armonia con quanto previsto dall'ordinamento delle autonomie locali ed, in generale, dalla legislazione vigente.
6. Il Comune si propone di aderire, in termini generali e nel contesto del processo di unificazione europea, ad iniziative rivolte a sviluppare ed instaurare stretti legami e stabili rapporti con gli Enti locali del confinante versante alpino.

Art. 9 - Tutela della salute, assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone diversamente abili

1. Il Comune, nell'ambito dei compiti assegnati dalla legge, si pone l'obiettivo prioritario della tutela della salute dei propri cittadini in relazione all'ambiente ed al territorio.
2. Il Comune concorre a garantire, all'interno delle proprie competenze, il diritto alla salute attivando idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia ed alla tutela della salute e delle condizioni di vita degli anziani e dei portatori di handicap.
3. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l'Azienda Sanitaria Locale, per dare attuazione agli interventi sanitari previsti dalla legge dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
4. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e la Comunità Montana, per dare attuazione agli interventi sociali previsti dalla legge, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Art. 10 - Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali,

nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 11 - Tutela del patrimonio naturale ed ambientale

1. Il Comune provvede per quanto di propria competenza, alla difesa del suolo, dell'ambiente e del paesaggio; tutela e valorizza il territorio, assicurando l'assetto fisico dello stesso e il razionale uso delle risorse primarie.
2. In tal senso il Comune promuove gli interventi necessari per sviluppare una migliore conoscenza e valorizzazione delle risorse locali naturali ed ambientali.

Art. 12 - Sviluppo sociale e programmazione

1. Il Comune al fine di promuovere un ordinato sviluppo sociale, si impegna:
 - ad utilizzare la legislazione statale e regionale che prevede lo stanziamento di contributi a beneficio di iniziative dell'Ente locale o di privati operatori;
 - a registrare e ad aggiornare costantemente nel tempo una mappa delle esigenze della collettività;
 - ad adottare, d'intesa con la Comunità Montana, normative urbanistiche e programmatiche che, nel rispetto delle istanze di tutela del suolo e dell'ambiente, valgano a favorire la crescita dell'imprenditorialità locale e l'aumento dei livelli occupazionali;
 - a valorizzare le organizzazioni sociali ed economiche e a promuovere e sostenere un valido sistema di forme associative, cooperative o consortili interessanti i vari comparti economici;
 - a rivendicare un sistema di finanza locale che consenta di disporre di adeguate strutture e di servizi sociali efficienti.
2. Per realizzare le sue finalità, il Comune adotta il metodo e gli strumenti della programmazione.
3. Il Comune partecipa, con la Comunità Montana ed i Comuni contermini, ad iniziative rivolte al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse, umane, naturali, ambientali e strutturali, presenti nel territorio montano, tramite lo sviluppo di forme di associazione e di cooperazione economica dirette alla promozione della funzione sociale rivestita dalla iniziativa economica pubblica e privata.

Art. 13 - Tutela patrimonio storico, etnico-culturale e linguistico

1. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del proprio territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali e del loro particolare valore storico ai fini di una sua completa realizzazione culturale ed economico-sociale.
2. In attuazione dell'Art. 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la popolazione del Comune di Pietraporzio appartiene alla minoranza culturale e linguistica occitana così come sancito dalla Legge 15 dicembre 1999 nr. 482.
3. In considerazione della particolare appartenenza storico-geografica all'area alpina sud-occidentale di lingua e cultura occitanica, il Comune favorisce la promozione, la valorizzazione e la tutela delle caratteristiche etnico-linguistiche della popolazione locale, incoraggiando e sostenendo i più ampi rapporti culturali sociali ed economici con i confinanti versanti dell'arco alpino europeo di uguale cultura ed esperienza storica.

4. L'utilizzo e la valorizzazione della lingua occitana possono in tal senso essere particolarmente favoriti e promossi nella toponomastica, nelle iniziative di sperimentazione scolastica intraprese dalle autorità competenti, nelle manifestazioni e cerimonie di particolare importanza storica e culturale cui partecipino direttamente organi istituzionali del Comune.
5. È consentito, negli uffici comunali, l'utilizzo orale e scritto della lingua occitana. Per rendere effettivo l'esercizio di tale facoltà, il Comune provvede, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua occitana ammessa a tutela.
6. Durante le sedute del Consiglio Comunale gli interventi possono svolgersi, oltre che nella lingua ufficiale, in lingua occitana. Qualora uno o più componenti del Consiglio dichiarino di non conoscere la lingua occitana, deve essere garantita una immediata traduzione in lingua italiana. Ai fini della verbalizzazione degli interventi della seduta consiliare verranno esclusivamente presi in considerazione i testi degli interventi scritti o manifestati nella lingua ufficiale dello Stato.

Art. 14 - Realizzazione della pari opportunità uomo-donna

1. Il Comune, in armonia con l'indirizzo legislativo vigente, adotta, promuove ed attua idonee azioni positive dirette a garantire pari opportunità nella società e nel lavoro tra uomini e donne, attivando opportune iniziative indirizzate alla rimozione degli ostacoli e delle diseguaglianze di fatto esistenti ad ogni livello nella comunità locale, in sintonia con le proposte formulate dalle associazioni e organizzazioni femminili.
2. A tal proposito l'impegno del Comune è particolarmente finalizzato a migliorare le condizioni di vita e di lavoro della donna rese più gravose dalle caratteristiche socio-ambientali del locale territorio alpino in cui vive ed opera.

Titolo II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 15 - Gli organi comunali

1. Sono organi di governo del Comune:
 - il Consiglio Comunale,
 - la Giunta Comunale,
 - il Sindaco.
2. Sono garantite condizioni di pari opportunità tra uomo e donna attraverso la promozione della presenza di entrambi i sessi all'interno degli organi collegiali del Comune e degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.
3. Il Comune assicura inoltre condizioni che rendano effettiva la partecipazione di entrambi i sessi ai corsi di formazione ed aggiornamento professionale ai fini dell'assunzione di migliori e specifiche responsabilità; adotta criteri di flessibilità dell'orario di lavoro al fine di venire incontro alle esigenze di carattere familiare e sociale, compatibilmente con la vigente normativa e con le esigenze organizzative dell'Amministrazione; cura l'inserimento nei regolamenti e negli atti organizzativi interni di norme finalizzate ad attuare quanto previsto nel presente articolo.

Capo I - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 16 - Competenze del Consiglio Comunale

1. L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio Comunale, nonché le incompatibilità, le ineleggibilità, la decadenza e lo scioglimento, sono regolate dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale, che rappresenta l'intera comunità, definisce gli indirizzi politico-amministrativi dell'azione del Comune, esercita il controllo sull'attuazione degli indirizzi e sulla complessiva attività comunale ed attua gli atti attribuiti, a tal fine dalle leggi, alla sua competenza.
3. Il Consiglio Comunale gode di autonomia funzionale ed organizzativa.
4. Il Consiglio Comunale adotta il regolamento per la propria organizzazione ed il proprio funzionamento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati. Alle eventuali modifiche del regolamento si provvede con le stesse modalità.

Art. 17 - Consiglieri comunali - funzioni e poteri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri comunali sono regolati dalla legge; essi esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera comunità.
2. Il Consiglio, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, provvede alla convalida dei Consiglieri neo-eletti, compreso il Sindaco, esaminando l'eventuale sussistenza di cause di ineleggibilità od incompatibilità previste dalla legge. Nel caso in cui ne venisse rilevata la presenza, il Consiglio, nella medesima seduta, surroga gli ineleggibili ed avvia il procedimento per la decadenza degli incompatibili. Elegge tra i propri componenti la Commissione Elettorale comunale ai sensi di legge.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza consiliare, singolarmente o in gruppo.
4. I Consiglieri comunali possono formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e risoluzioni.
5. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli Enti, Aziende, Istituzioni e Società che gestiscono servizi pubblici locali notizie, informazioni e copie di atti e documenti utili all'espletamento del loro mandato nei modi e nelle forme previsti dalle leggi in vigore e dal regolamento.
6. Ciascun Consigliere comunale è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
7. I Consiglieri comunali che non intervengono a numero tre sedute in un anno, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'Art. 7 della legge 7 agosto 1990, nr. 241 e s.m.i., a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato dalla comunicazione scritta. Tale termine, comunque, non può essere inferiore a venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio Comunale esamina ed infine delibera in merito, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.
8. Per l'avvenuta partecipazione alle sedute consiliari ed alle commissioni previste dalla legge, è attribuito ai Consiglieri comunali il gettone di presenza stabilito dalla normativa vigente.
9. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia espressamente alla legge ed al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Esso stabilisce, tra l'altro, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Indica, altresì, il numero dei Consiglieri comunali necessario per la validità delle sedute.

Art. 18 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento, e ne danno comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Art. 19 - Presidenza delle sedute consiliari

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Sindaco ovvero dal Vicesindaco in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.
2. Il Sindaco rappresenta l'intero consesso e detiene i poteri di convocazione e direzione dei lavori consiliari.
3. Egli possiede il potere discrezionale per mantenere l'ordine e la regolarità delle discussioni, l'osservanza delle leggi, del presente Statuto e dei Regolamenti vigenti.
4. Il Sindaco assicura, inoltre, un'adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri relativamente agli argomenti sottoposti all'esame del Consiglio.

Art. 20 - Consigliere anziano

1. Per Consigliere anziano si intende colui che, proclamato consigliere, ha ottenuto la maggior cifra individuale di voti risultanti dalla somma dei voti di preferenza e dei voti di lista, con esclusione del Sindaco neo-eletto, degli Assessori, dei candidati alla carica di Sindaco delle altre liste elettorali e dei capi gruppo consiliari.
2. Il Consigliere anziano assume la presidenza del Consiglio in caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco.

Art. 21 - Sedute e convocazioni

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.
2. La convocazione dei Consiglieri comunali deve essere fatta, di regola, con avviso scritto da consegnarsi a domicilio. Il regolamento di organizzazione del Consiglio Comunale potrà prevedere forme alternative di consegna, esplicitamente accettate o richieste dai consiglieri medesimi. L'avviso, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere recapitato ai Consiglieri almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza. Nei casi d'urgenza è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco, sia consegnato 24 ore prima.
3. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata perentoriamente dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. Detta seduta è presieduta dal Sindaco.
4. Entro 60 giorni dalla data di svolgimento della consultazione elettorale che lo ha eletto, il Sindaco, consultata la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche di governo da realizzarsi nel corso del suo mandato. In tale seduta, i singoli Consiglieri comunali possono partecipare alla definizione ed all'eventuale adeguamento di tale specifico documento.
5. Il Consiglio Comunale, almeno una volta all'anno, e non oltre il 30 novembre, verifica lo stato di attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.
6. Qualora la convocazione venga richiesta da un quinto dei Consiglieri comunali, il Consiglio Comunale deve essere convocato entro giorni 20 dalla richiesta, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste.

7. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sedute pubbliche, ad eccezione dei casi espressamente indicati dalla legge e dal Regolamento di funzionamento del Consiglio.

Art. 22 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale istituisce nel suo seno Commissioni permanenti e può istituire Commissioni speciali di indagine e di inchiesta.
2. Il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
3. Le Commissioni esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del Consiglio Comunale ed esprimono su di esse il proprio parere che può essere trascritto in eventuale deliberazione; concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio.
4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori: Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche, nonché tecnici ed esperti per l'esame di specifici argomenti.
5. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, secondo le modalità e con le eccezioni stabilite dal Regolamento.
6. Nel caso in cui il Consiglio Comunale costituisca commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive o commissioni speciali di inchiesta, la loro presidenza è attribuita ad un membro appartenente alla minoranza consiliare. Le modalità di elezione di quest'ultimo, oltre che dei membri, le materie oggetto di tali commissioni speciali ed il sistema del loro funzionamento sono rimandati al Regolamento.

Capo II - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 23 - Nomina e prerogative

1. La Giunta Comunale, tra cui il Vicesindaco, è nominata dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione.
2. Le cause di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
3. Il Vicesindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, nonché quelli previsti dalla legge, rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo Sindaco.
4. Gli Assessori cessano dalla carica per:
 - dimissione, impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del Sindaco;
 - revoca disposta dal Sindaco, comunicata al Consiglio Comunale;
 - dimissioni;
 - rimozione con D.P.R. per scioglimento del Consiglio Comunale;
 - perdita dei requisiti per la carica di Assessore.
5. La revoca viene disposta dal Sindaco, quando i singoli Assessori non osservino le linee di indirizzo politico-amministrativo stabilite dal Consiglio Comunale e non svolgano un'azione amministrativa coerente al documento programmatico riguardante gli indirizzi di governo. Di detta revoca il Sindaco fornisce motivata comunicazione in seduta consiliare.
6. Le dimissioni sono presentate per iscritto al Sindaco ed hanno effetto immediato. Alla sostituzione provvede il Sindaco, dandone comunicazione al primo Consiglio Comunale utile.
7. Il Sindaco ha facoltà di assegnare con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materia, con delega a firmare gli atti amministrativi relativi alle funzioni loro assegnate.

8. Le deleghe e le relative eventuali modificazioni devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale.

Art. 24 - Composizione

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di quattro Assessori, compreso il Vicesindaco.
2. Potranno essere nominati fino a due Assessori, per l'espletamento di incarichi specifici, tra cittadini non Consiglieri comunali, purché eleggibili e compatibili alla carica di Consigliere comunale ed in possesso di documentati requisiti di prestigio e professionalità.
3. Tali Assessori esterni, però, non devono risultare candidati non eletti alle ultime consultazioni elettorali amministrative.
4. Essi partecipano al Consiglio Comunale senza diritto di voto, relazionando sulle materie di loro competenza.

Art. 25 - Funzioni

1. La Giunta Comunale è l'Organo di governo del Comune.
2. Collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera per mezzo di deliberazioni collegiali.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale; essa provvede inoltre a:
 - svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale;
 - adottare tutti gli atti che non sono riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non rientrano nelle competenze previste dalla legge o dallo Statuto o dai regolamenti, del Sindaco, del Segretario comunale e dei funzionari responsabili dei servizi;
 - adottare il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 26 - Funzionamento

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
3. I Consiglieri comunali incaricati per materie specifiche dal Sindaco per legge o per Statuto, e che non hanno valenza esterna, dovranno periodicamente riferire alla Giunta Comunale sulle materie di loro competenza.
4. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni, redige i verbali delle deliberazioni e li sottoscrive unitamente a chi ha presieduto la riunione.
5. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono preparate e predisposte dai responsabili dei settori organizzativi competenti.
6. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche. Le proposte di deliberazione sottoposte alla stessa devono riportare il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora dette proposte comportino impegno di spesa o diminuzione di entrata, il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario.
7. Le deliberazioni della Giunta Comunale sono adottate a maggioranza dei presenti e con voto palese, salvo i casi specifici previsti dalla legge.

Art. 27 - Mozione di sfiducia

1. In caso di approvazione di una mozione di sfiducia, il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica.
2. La mozione di sfiducia deve essere redatta per iscritto, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
3. Essa va presentata al Segretario comunale affinché ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo generale dell'ente, oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco ed agli Assessori.
4. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua acquisizione al protocollo generale.
5. Se la mozione viene approvata, con specifica votazione per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Capo III - IL SINDACO

Art. 28 - Sindaco organo istituzionale

1. Il Sindaco è l'Organo responsabile dell'amministrazione ed Ufficiale di Governo.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune.
3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare fedelmente la Costituzione Italiana; la legge stabilisce le conseguenze dell'omesso o ritardato giuramento.

Art. 29 - Competenze del Sindaco quale capo dell'amministrazione comunale

1. Il Sindaco è l'Organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta Comunale e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti; svolge le funzioni che gli sono demandate dalla legge.
3. Esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
4. Il Sindaco interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune approvati dagli elettori e dal Consiglio Comunale. Nell'esercizio delle competenze indicate nel secondo comma, il Sindaco in particolare:
 - rappresenta il Comune in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali convenienti;
 - nomina il Segretario comunale ed eventualmente il Direttore Generale;
 - nomina i responsabili dei settori, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di organizzazione degli uffici e del personale;
 - nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dalle norme regolamentari, conferisce incarichi di collaborazione esterna;
 - coordina l'attività dei singoli Assessori che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull'azione politico-amministrativa;
 - svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, di concerto con il Segretario comunale, indicando obiettivi ed attività necessari per la realizzazione dei programmi del Comune;
 - promuove, tramite il Segretario comunale, indagini e verifiche sull'attività degli uffici e dei servizi e può acquisire informazioni, anche riservate;
 - firma gli atti nell'interesse del Comune per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto al Segretario comunale o ai responsabili dei settori;

- promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, enti, istituzioni comunali, nonché consorzi o società di cui il Comune fa parte svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi programmatici;
 - coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
5. Gli atti del Sindaco, non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto, assumono il nome di Decreti.
 6. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Art. 30 - Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai responsabili dei settori.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modifiche di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale.
5. Nell'esercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dal presente Statuto.
6. Gli Assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.
7. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri comunali incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

Art. 31 - Rappresentanza dell'Ente

1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente.
2. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, espletata previa autorizzazione della Giunta Comunale, è attribuibile a ciascun responsabile di settore in base ad una delega all'uopo rilasciata dal Sindaco.
3. La delega può essere di natura generale; con essa il Sindaco assegna al responsabile di settore delegato l'esercizio della rappresentanza per tutta la durata del suo mandato. Gli atti per cui può essere conferita tale delega riguardano:
 - rappresentanza in giudizio, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;
 - stipulazione di convenzioni tra Comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati.

4. Il Sindaco può, altresì, delegare nelle medesime forme di cui sopra ciascun Assessore, per il compimento dei seguenti atti, caratterizzati da una funzione di rappresentanza politico-istituzionale:
 - rappresentanza dell'Ente in manifestazioni politiche;
 - stipulazione di convenzioni per la costituzione di consorzi e unioni di comuni.

Art. 32 - Surrogazione del Sindaco per le nomine

1. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate dal Sindaco entro 45 (quarantacinque) giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Art. 33 - Competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovrintende:
 - alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

Art. 34 - Potere di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini.
2. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 1 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

Art. 35 - Vicesindaco

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, di impedimento temporaneo o di sospensione dall'esercizio delle funzioni, nonché nei casi disciplinati dalla legge.
2. In caso di assenza del Vicesindaco, contemporanea a quella del Sindaco, l'Assessore più anziano di età provvederà ad esercitare le funzioni vicarie del Sindaco.

Art. 36 - Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio Comunale e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune.
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale, con contestuale nomina di un Commissario.

Titolo III - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Capo I - SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE

Art. 37 - Segretario comunale – nomina e funzioni

1. Il Segretario comunale, nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, eccettuato il caso in cui il Sindaco si sia avvalso della facoltà di cui all'Art. 108 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
3. Il Regolamento di organizzazione degli uffici e del personale stabilisce l'eventuale attribuzione al Segretario comunale di compiti e poteri gestionali.
4. Il Segretario comunale svolge inoltre le funzioni che il Sindaco, con propri provvedimenti, gli attribuisce, nel rispetto della professionalità della figura.

Art. 38 - Direttore generale - nomina e funzioni

1. Il Comune può stipulare convenzioni con altri Comuni allo scopo di raggiungere la soglia demografica minima stabilita dalla legge per la nomina di un Direttore Generale. La convenzione disciplina i rapporti tra gli enti nonché quelli tra il Direttore Generale ed il Segretario dei Comuni convenzionati. Quando non siano stipulate convenzioni le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale in base alla legislazione vigente.
2. Il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e del personale disciplina le funzioni del Direttore Generale nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente.

Capo II - UFFICI

Art. 39 - Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 40 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco

ed alla Giunta Comunale e funzione di gestione amministrativa attribuita al Segretario comunale ed ai responsabili dei settori e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

Art. 41 - Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il Regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario comunale e gli organi amministrativi.
2. Il Regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Segretario comunale ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune si articola in settori individuati per omogeneità di materie trattate. I settori sono a loro volta suddivisi in servizi, in modo tale da consentire l'individuazione e la nomina dei soggetti responsabili del conseguimento degli obiettivi programmatici e dei procedimenti amministrativi.

Art. 42 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. Con la stretta osservanza delle forme, dei limiti e delle modalità previste dalla normativa di regolamentazione delle autonomie locali e da ogni altra legge in materia, nonché in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, la Giunta Comunale può deliberare:
 - l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione al di fuori della dotazione organica ed esclusivamente nel caso in cui tra i dipendenti del Comune non siano presenti professionalità analoghe, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire;
 - la copertura di posti di responsabili di settori o servizi con personale assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o incaricato con rapporto di lavoro autonomo, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi.
2. I contratti a tempo determinato di cui sopra non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che lo consentano apposite norme di legge; la loro durata non può eccedere i due anni rinnovabili e comunque entro il limite del mandato elettivo del Sindaco.

Art. 43 - Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina il conferimento di incarichi di collaborazione esterna, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

Art. 44 - Responsabilità disciplinare del personale - commissione di disciplina

1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti locali contiene le norme in materia di provvedimenti e sanzioni disciplinari e detta i procedimenti da seguire per la loro applicazione.

Titolo IV - RESPONSABILITA'

Art. 45 - Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali hanno l'obbligo di risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Gli amministratori ed i dipendenti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo quanto disposto dalle vigenti leggi in materia, a seguito di denuncia rivolta al Procuratore Generale della Corte dei Conti.
3. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

Art. 46 - Responsabilità verso terzi

1. Nel caso in cui amministratori e dipendenti, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. La responsabilità personale di un amministratore o dipendente sussiste quando la violazione del diritto del terzo sia derivata dalla loro azione positiva, dalla loro omissione o dall'ingiustificato ritardo di operazioni alle quali detti soggetti sono obbligati per norma di legge o di regolamento.
3. Se il Comune ha corrisposto ad un terzo l'ammontare del danno cagionato da un amministratore o dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
4. Qualora la violazione del diritto di terzi derivi da atti od operazioni di organi collegiali comunali, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del consesso che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare in verbale il proprio dissenso.

Art. 47 - Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro comunale o che sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca senza legale autorizzazione nel maneggio del denaro del Comune, devono rendere conto della gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

Titolo V - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 48 - Principi

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. Nell'ambito dell'ordinamento generale della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è, inoltre, dotato di autonomia impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe; possiede un proprio demanio e patrimonio.
4. I trasferimenti erariali devono garantire la copertura dei costi relativi a servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo economico-sociale della comunità locale ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
5. Nell'ambito della propria autonomia impositiva e finanziaria, il Comune istituisce mediante deliberazione consiliare imposte, tasse e tariffe. Queste ultime possono essere adeguate con opportune differenziazioni e rapportate, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

Art. 49 - Contabilità comunale - bilancio preventivo

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione per l'anno in corso, redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato entro il 31 dicembre dell'anno precedente, salvo proroghe autorizzate dalla legge nazionale.
3. Il bilancio così redatto deve osservare i principi di universalità, integrità, veridicità e pareggio finanziario. Esso e gli allegati previsti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale impegno l'atto è nullo di diritto.

Art. 50 - Rendiconto della gestione

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo, salvo proroghe, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.
3. Sono allegati al rendiconto:
 - la relazione dell'organo esecutivo;
 - la relazione del Revisore dei conti;
 - l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.
4. Nella relazione prescritta dall'Art. 151, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, l'organo esecutivo dell'ente esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati.

Art. 51 - Attività contrattuale

5. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, necessari per il perseguimento dei propri fini istituzionali, il Comune provvede mediante contratti.
6. La relativa procedura e tempistica sono disciplinati dall'apposito Regolamento sulla disciplina dei contratti.
7. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa. Essa deve contenere:
 - il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali;
 - le modalità di scelta del contraente.

Art. 52 - Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.
2. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1, nel rispetto della legge 29 ottobre 1984 nr. 720, e successive modifiche.
3. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'ente locale e viene gestito dal tesoriere.
4. I pagamenti possono aver luogo se i mandati risultano emessi entro i limiti dei rispettivi interventi stanziati in bilancio o dei capitoli per i servizi per conto terzi. A tal fine l'ente trasmette al tesoriere il bilancio di previsione approvato nonché tutte le deliberazioni di variazione e di prelevamento di quote del fondo di riserva debitamente esecutive.
5. Nessun mandato di pagamento può essere estinto dal tesoriere se privo della codifica.
6. Il tesoriere provvede all'estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro nell'elenco dei residui sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario e consegnato al tesoriere.
7. Per ogni riscossione il tesoriere rilascia quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario.
8. Il Regolamento di contabilità dell'ente stabilisce le procedure per la fornitura dei modelli e per la registrazione delle entrate; disciplina altresì le modalità per la comunicazione delle operazioni di riscossione eseguite, nonché la relativa prova documentale.
9. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure di gara ad evidenza pubblica stabilite dal Regolamento di contabilità.
10. L'affidamento del servizio di tesoreria viene effettuato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare del Comune.

Titolo VI - LE FORME DI CONTROLLO

Art. 53 - Controlli interni

1. Il Comune deve garantire un sistema di controlli interni, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, in ottemperanza ai principi di legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
2. Tale sistema di controlli interni è improntato al fondamentale principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, proprie degli organi di governo, e funzioni di gestione amministrativa riservate ai funzionari responsabili di settore.

3. Per quanto riguarda la definizione della struttura, delle procedure e dell'organizzazione del sistema dei controlli interni, si fa rimando a quanto appositamente disciplinato nel Regolamento di contabilità dell'Ente.

Art. 54 - Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente, il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale del Comune ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'Ente.
3. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:
 - predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;
 - rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
 - valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.
4. La struttura alla quale è affidata la funzione del controllo di gestione fornisce periodicamente le conclusioni del predetto controllo alla Giunta Comunale, affinché essa verifichi lo stato di attuazione degli obiettivi programmati. Dette conclusioni vengono, altresì, fornite ai responsabili di settore, in modo tale che questi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono direttamente responsabili.

Art. 55 - Revisore dei conti

1. Il Revisore dei Conti, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale e non deve ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge.
2. Il Regolamento di contabilità può prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Sono altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative ai Sindaci delle Società per Azioni.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle proprie competenze.

TITOLO VII - ATTIVITA' FUNZIONALI

Capo I - LE FORME ASSOCIATIVE

Art. 56 - Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi, determinati servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 57 - Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse Comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 58 - Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipula di convenzioni con altri Comuni, con la Provincia e con la Comunità Montana, nonché con altri Enti all'uopo individuati.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo, approvate dal Consiglio Comunale, possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 59 - Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari e nei limiti imposti dalla legge, promuove la costituzione di Consorzi tra Enti per l'esercizio di funzioni e per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico od imprenditoriale.
2. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione del Consorzio, ne approva lo Statuto, che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente, secondo le norme previste per le Aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

Art. 60 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento alle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. A tal fine, il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'Art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e dal presente articolo, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

Art. 61 - Rapporti con la Comunità Montana

1. Se la natura e l'oggetto di un servizio pubblico, in relazione alla dimensione socio-economica del medesimo, ne consigliano l'esercizio associato con altri Comuni facenti parte della Comunità Montana, la gestione del servizio può essere affidata alla medesima.

2. L'affidamento avviene con deliberazione del Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, che determina, in rapporto con gli organi competenti della Comunità Montana, i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata.
3. Il Comune può usufruire, anche nel campo della informatizzazione, delle prestazioni tecniche rese dai competenti uffici della Comunità Montana, formalizzando le relative procedure nelle forme indicate nel comma precedente.
4. L'esercizio associato, con altri Comuni appartenenti alla stessa Comunità Montana, di funzioni proprie del Comune o delegate dalla Regione spetta in via prioritaria alla Comunità Montana quando lo consigli una loro più efficace ed efficiente gestione.

Capo II - GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 62 - Collaborazione dei cittadini e partecipazione al procedimento amministrativo

1. Ai fini di garantire la massima tempestività ed efficacia della propria attività amministrativa ed ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità od espressamente previste dalla legge, dal presente Statuto o dal regolamento, l'amministrazione comunale è tenuta a comunicare, per mezzo del responsabile del servizio, l'avvio del procedimento ad ogni soggetto portatore di interessi pubblici, privati o diffusi, che debba intervenire o sia destinato a subire effetti diretti dal provvedimento finale del procedimento od al quale possa comunque derivare un pregiudizio dal procedimento stesso.
2. La notizia dell'avvio del procedimento è data ai soggetti di cui al precedente comma mediante comunicazione personale o forme di pubblicità idonee che contengano le indicazioni previste dall'Art. 8 della legge 7 agosto 1990 nr. 241; a tal fine il Comune utilizza il proprio sito Web istituzionale, l'Albo pretorio e gli appositi spazi di informazione alla popolazione per la pubblicazione di tutti i provvedimenti la cui divulgazione estesa ad una pluralità di soggetti è prevista dalla legge o ritenuta necessaria dall'amministrazione stessa e per i quali la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa.
3. L'amministrazione, attraverso il responsabile d'ufficio, potrà attivare direttamente o su istanza dell'interessato una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare, permettendo all'interessato di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.
4. Onde evitare controversie e senza pregiudizio dei diritti dei terzi e contrasto con il pubblico interesse, il procedimento potrà concludersi con appositi accordi tra l'amministrazione e gli interessati, tramite atti scritti a pena di nullità, al fine di determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale. Tali atti osserveranno la disciplina del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibile, pur restando le eventuali controversie riservate alla esclusiva competenza del giudice amministrativo.
5. I modi e le forme di attivazione, i casi di esclusione ed i meccanismi di individuazione dei responsabili delle procedure di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposita disciplina regolamentare ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
6. Il regolamento deve prevedere che nella trattazione delle pratiche si segua strettamente il loro ordine cronologico di presentazione e protocollazione, salvi i casi d'urgenza appositamente disciplinati.

Art. 63 - Diritto di accesso e di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge e previsione di regolamento o per effetto di una temporanea o motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione per non pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, Enti o imprese o per non recare danno agli interessi del Comune.
2. Al fine di assicurare la trasparenza della propria attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, l'amministrazione comunale riconosce ed assicura, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge e dall'apposito regolamento comunale.
3. Il regolamento individua le categorie di documenti sottratti all'accesso per esigenze determinate per legge; salvo diverse disposizioni di legge, non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti e procedimenti normativi, amministrativi generali, tributari, di pianificazione e di programmazione.
4. L'amministrazione comunale ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.
5. Presso gli uffici comunali dovrà essere possibile per i cittadini interessati, secondo i modi e le forme stabiliti dall'apposito regolamento, avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
6. Il regolamento deve inoltre prevedere idonee forme di informazione dei cittadini sull'attività amministrativa del Comune di maggiore rilievo ed importanza.

Art. 64 - Valorizzazione delle forme associative operanti sul territorio

1. L'amministrazione comunale favorisce l'attività delle Associazioni, dei comitati e degli enti operanti sul proprio territorio, anche su base di frazione a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici, sociali, ricreativi, sportivi.
2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita del Comune attraverso gli apporti consultivi alle commissioni consiliari, l'accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.
3. L'amministrazione comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al comma 1, nei modi e nelle forme determinati dall'apposito regolamento.
4. Presso la sede comunale viene istituito un apposito albo per la iscrizione delle associazioni e degli enti esponenziali vari operanti nel territorio del Comune che presentino apposita richiesta, nella quale deve risultare il nominativo del proprio presidente a cui dovranno essere inviate tutte le comunicazioni relative alle procedure che li riguardino, previste dal presente Statuto e dal regolamento.

Art. 65 - Forme di consultazione della popolazione

1. In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'amministrazione ritenga essere di interesse Comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle proprie iniziative, possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.

2. In particolare le consultazioni, avviate dagli organi competenti per materia, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite conferenze ed assemblee, della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.
3. L'organo competente potrà avvalersi delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile attraverso la stampa locale o i mezzi audiovisivi.
4. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero conseguire da parte dei cittadini, singoli od associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell'organo interessato, il quale darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli uffici preposti a seguire le pratiche ed attivando le disposizioni previste dal presente Statuto e dal regolamento.
5. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con operazioni di voto.

Art. 66 - Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli o associati, residenti nel Comune, possono avanzare istanze, petizioni e proposte agli organi del Comune, al fine di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai successivi articoli.
2. Le istanze, petizioni e proposte possono essere avanzate, nel rispetto della normativa vigente, anche dai cittadini dell'Unione europea e dagli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 67 - Istanze e proposte

1. Ai fini del presente Statuto, si intendono per "Istanze" le richieste scritte presentate da cittadini singoli o associati residenti nel Comune, per sollecitare, nell'interesse collettivo, il compimento di atti doverosi, di competenza della Giunta comunale, del Sindaco, del Segretario comunale e dei Responsabili dei servizi. Una volta presentata un'istanza ai sensi del presente comma, essa deve essere trasmessa in copia al Segretario comunale, che ne cura con sollecitudine l'affissione all'Albo pretorio, per la durata di almeno otto giorni. Sull'istanza l'autorità comunale competente provvede entro 60 giorni dal suo ricevimento da parte del Comune.
2. Ai fini delle disposizioni della presente sezione dello Statuto, si intendono per "Proposte" le richieste scritte, presentate da almeno il 20% di cittadini residenti nel Comune, oppure dal 10% dei cittadini residenti più 15 proprietari di immobili non residenti, per l'adozione di un atto di contenuto determinato, rispondente ad un interesse collettivo, di competenza del Consiglio o della Giunta comunale. Una volta presentata la proposta ai sensi del precedente comma, essa deve essere trasmessa in copia al Segretario comunale che ne cura con sollecitudine l'affissione all'Albo pretorio, per la durata di almeno otto giorni. Inoltre, il Segretario comunale cura che siano acquisiti sulla proposta i pareri previsti dall'Art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ed inserisce la proposta nell'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale o della prima Giunta comunale non ancora convocati.

Art. 68 - Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza dell'Ente, come strumenti di partecipazione popolare.
2. Detti referendum non possono svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.
3. Soggetti promotori dei referendum sono:
 - 10% dei cittadini elettori per quelli consultivi;

- 20% dei cittadini elettori per quelli abrogativi e propositivi;
 - il Consiglio Comunale, con una maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati.
4. Non possono proporsi referendum in materia di:
 - Statuto, Regolamento del Consiglio Comunale e Regolamento di contabilità;
 - bilancio preventivo e rendiconto della gestione;
 - provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
 - atti relativi al personale del Comune;
 - atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze.
 5. I requisiti di ammissibilità, i tempi, i modi, le condizioni di accoglimento, le modalità organizzative e di svolgimento della consultazione sono previste nel regolamento comunale degli istituti di partecipazione democratica. Qualora vengano proposti più referendum, questi sono riuniti in un'unica tornata annuale.
 6. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria effettuata dal Sindaco, il Consiglio Comunale ne prende atto ed assume le conseguenti motivate deliberazioni di attuazione o di non ulteriore seguito.

Art. 69 - Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune, nell'ottica di una maggiore tutela dell'interesse collettivo.
2. Se il giudice adito emana ordine di integrazione del contraddittorio, la Giunta comunale delibera la costituzione del Comune in giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, eccetto nel caso in cui il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

Titolo VIII - FUNZIONE NORMATIVA E NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I - STATUTO

Art. 70 - Statuto - modificazioni - abrogazione

1. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. L'autonomia statutaria è limitata, inderogabilmente, dai principi fissati dalla legislazione che disciplina l'ordinamento dei comuni e delle province e l'esercizio delle funzioni ad essi conferite. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme del presente Statuto con essi incompatibili. Il Consiglio Comunale provvede tempestivamente ad adeguare lo Statuto.
3. Oltre al caso citato al precedente comma, sono, comunque, ammesse modificazioni allo Statuto. Le deliberazioni di modificazioni allo Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con la procedura di cui all'Art. 6, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, su proposta di uno o più Consiglieri comunali, anche mediante un progetto redatto per articoli. Trova applicazione, in tale caso, la disciplina per l'ammissione delle proposte di natura popolare.
4. Ove una proposta di modificazione statutaria sia respinta dal Consiglio Comunale non può essere riproposta prima di due anni dalla deliberazione di reiezione.
5. L'abrogazione totale dello Statuto può avvenire soltanto contestualmente alla approvazione di un nuovo Statuto.

Capo II - REGOLAMENTI

Art. 71 - Potere normativo regolamentare

1. Il Comune, per mezzo dell'organo competente, emana regolamenti:
 - nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta Comunale, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, secondo quanto previsto dal Regolamento degli istituti di partecipazione democratica.
3. I regolamenti entrano in vigore ad esecutività avvenuta, a termini di legge, della relativa deliberazione di approvazione.
4. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di idonea pubblicità al fine di consentirne una effettiva ed agevole conoscenza ai cittadini; essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli negli uffici comunali.

Art. 72 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto, ad esecutività avvenuta della relativa deliberazione di approvazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi. Esso entra in vigore decorsi i termini di quest'ultima pubblicazione.
2. Copia dello Statuto, munita della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, viene trasmessa al Ministero dell'Interno per essere inserita nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Copia dello Statuto deve essere pubblicata sul sito web istituzionale.
4. Copia dello Statuto deve essere apposta nella sala consiliare, unitamente al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.